

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog
PROVVEDIMENTO N. 225 del 25/03/2025

Oggetto: Esito della procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'affidamento del contratto di fornitura inerente il farmaco **QINLOCK** in compresse, da utilizzarsi presso la S.S.D. Farmacia – **CIG: B5A50F77BB.**

Dipartimento:	Giuridico-Economico
Struttura proponente:	S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi
Dirigente responsabile:	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Estensore del documento:	Dott.ssa Gabriella Oddone (34)
Telefono:	010 5632306
Email:	gabriella.oddone@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati:	Direzione sanitaria S.S.D. Bilancio S.S.D. Farmacia DEC – Dott.ssa Francesca Filauro
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente	

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato l'art. 50 comma 1 lett b) del codice di contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

viste le annotazioni apposte rispettivamente in data 20.01.2025 e 4.02.2025, alla lettera prot. gen. n. CI/1272/CU del 28.03.2024, con cui la S.S.D. Farmacia ha indicato il fabbisogno annuale relativo al farmaco QINLOCK in compresse, per l'acquisto in forma esclusiva dalla ditta EUROMED PHARMA S.R.L., nonché, avvicinandosi la scadenza contrattuale, la stessa S.S.D. ha confermato il fabbisogno annuale ed il carattere di urgenza della fornitura medesima, al fine di non interrompere l'attività assistenziale ed il servizio di pubblica utilità;

preso atto che con annotazione aggiunta alla lettera anzidetta, in data 4.02.2025 il Direttore sanitario ha espresso parere favorevole riguardo alla fornitura di cui in oggetto, in affidamento diretto esclusivo;

evidenziato che, già con lettera prot. gen. n. 17400 datata 26.06.2024 l'Ente aveva già chiesto alla Stazione Unica Appaltante Regionale (di seguito abbreviata in S.U.A.R.) l'inserimento del farmaco in questione in apposita gara regionale, indicandone il quantitativo annuale e che avrebbe proceduto all'affidamento diretto per 6 mesi della specialità medicinale medesima, trattandosi di acquisto compreso tra i €40.000,00.= ed €140.000,00.= al netto dell'IVA, nelle more dell'indizione di gara regionale dedicata;

rilevato che, con successiva nota prot. gen. n. 8451 datata 28.02.2025 è stata ribadita alla S.U.A.R. la necessità di inserire il farmaco di quo, in gara regionale apposita e che, avendo ottenuto riscontro verbale circa l'espletamento a breve di gara contenente pure il farmaco in oggetto, l'Ente procederà all'affidamento diretto in esclusiva per la fornitura semestrale, allo scopo di evitare l'interruzione terapeutica;

considerato che, con lettera di invito prot. gen. n. 6199 del 14.02.2025, pubblicata sul portale M.E.P.A. tramite richiesta di offerta, abbreviata in seguito RDO, n. 5093783, la ditta EUROMED PHARMA S.R.L. è stata invitata a presentare offerta entro il termine stabilito per il 21.02.2025, nonché ipotizzando una spesa semestrale presunta pari ad €70.950,00.=IVA esclusa;

tenuto conto che si è proceduto, quindi, all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalla ditta anzidetta, all'esito del quale esame, è stata accertata la piena conformità a quanto richiesto della lettera d'invito soprarichiamata;

dato atto che si è proceduto all'apertura dei *files* relativi all'offerta economica presentati dalla EUROMED PHARMA S.R.L., che ha confermato per la fornitura in oggetto, la spesa complessiva di €70.950,00.= IVA esclusa, dal 01.03.2025 al 31.08.2025;

evidenziato altresì che nella documentazione amministrativa depositata, la ditta EUROMED PHARMA S.R.L., concessionaria di vendita per la distribuzione in Italia, ha chiesto espressamente la secretazione del prezzo relativo appunto al QINLOCK in compresse, adducendo la seguente motivazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 199/2022: sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, nelle quali l'Ente rientra;

precisato che viene posta riserva di risoluzione anticipata del contratto di fornitura stipulato in esito alla presente procedura, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di cui trattasi venisse



aggiudicata in ambito regionale dalla S.U.A.R., ovvero venisse meno l'esclusività del farmaco in oggetto, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip relative all'acquisizione dei beni in oggetto;

ritenuto di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;

dato atto che il RUP medesimo ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n. 468/2024, attestante l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici di cui al presente provvedimento, che il modulo è stato protocollato con il n. 9469 del 7.03.2025 e condiviso su Archiflow con le Strutture interessate;

rilevato, con nota prot. gen. n. 6849 del 20.02.2025, la Dott.ssa Francesca Filauro Direttore farmacista responsabile della S.S.D. Farmacia ha individuato sé stessa, quale direttore dell'esecuzione del contratto, abbreviato in DEC;

considerato che la Dott.ssa Francesca Filauro, nella nota di cui al precedente capoverso, ha attestato l'insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità, di astensione e di conflitti di interesse in relazione al predetto incarico di direttore dell'esecuzione del contratto, nei confronti della EUROMED PHARMA S.R.L.;

dato atto che il dirigente responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi proponente il presente provvedimento attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'insussistenza a proprio carico delle situazioni di conflitto di interesse di cui, in particolare, agli artt. 6 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 e agli articoli 6,7 e 14 del vigente codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 848 del 18.12.2023, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

preso atto dell'esito favorevole delle verifiche di legge espletate ai sensi dell'art. 94 D.lgs 36/2023, in capo alla ditta affidataria;

Dato atto che il Dirigente Responsabile della S.S.D. Farmacia, ha verificato che i costi derivanti dal presente provvedimento a carico dell'autorizzazione di spesa n. 1/2025 sono contenuti entro i valori comunicati ai centri ordinatori con nota prot. 11492 del 21 marzo 2025 che costituiscono il limite massimo alla spesa effettuabile sull'autorizzazione medesima”;

visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Giuridico-Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies. del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

DISPONE



per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ivi espressamente richiamate, gli atti relativi alla procedura espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, tramite il portale Me.P.A. e per l'effetto, di affidare la fornitura in oggetto per 6 mesi alla ditta EUROMED PHARMA S.R.L., con sede a NAPOLI, in Viale della Liberazione 111 - Partita IVA e Codice Fiscale n. 05763890638, per il periodo dal 01.03.2025 al 31.08.2025, per un importo di spesa complessivo pari ad €70.950,00.= IVA esclusa (€78.045,00.= IVA 10% inclusa), giusta RDO n. 5093783;
2. di dare atto che la fornitura sarà affidata e avrà decorrenza ai sensi della vigente normativa e che la stipula del contratto avverrà tramite portale M.E.P.A.;
3. di riservarsi la risoluzione anticipata del contratto di fornitura che verrà stipulato in esito alla presente procedura, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura in questione venisse aggiudicata in ambito regionale dalla S.U.A.R., o venisse meno il carattere di esclusività del farmaco in oggetto, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
4. di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
5. di dare atto che il RUP ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n. 468/2024, attestante l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici di cui al presente provvedimento e che il modulo è stato protocollato con in. 9469 in data 7.03.2025 e condiviso su Archiflow con le Strutture interessate;
6. di individuare come direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura in oggetto la Dott.ssa Dott.ssa Francesca Filauro, Direttore farmacista responsabile della S.S.D. Farmacia;
7. di prendere atto della dichiarazione della Dott.ssa Francesca Filauro, in ordine all'insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità, di astensione e di conflitti di interesse in relazione all'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto, dichiarazione acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 6849 del 20.02.2025;
8. di contabilizzare la spesa derivante dall'affidamento del contratto di fornitura de quo per il periodo dal 01.03.2025 al 31.08.2025, pari ad €78.045,00.=(IVA 10% inclusa) sul conto economico 12005051, SPECIALITÀ MEDICINALI CON AIC, del bilancio di esercizio dell'anno 2025, come meglio di seguito specificato:

Conto economico	Importo mensile IVA esclusa	Importo mensile IVA inclusa 10%	Importo 01.03.2025-31.08.2025 IVA esclusa	Importo 01.03.2025-31.08.2025 IVA inclusa 10%
12005051 Specialità medicinali con AIC	€11.825,00=	€13.007,50=	€70.950,00.=	€78.045,00.=

9. di dare atto che il Dirigente Responsabile della S.S.D. Farmacia, ha verificato che i costi derivanti dal presente provvedimento a carico dell'autorizzazione di spesa n. 1/2025 sono contenuti entro i valori comunicati ai centri ordinatori con nota prot. 11492 del 21 marzo 2025 che costituiscono il limite massimo alla spesa effettuabile sull'autorizzazione medesima”;



10. di dare atto dell'insussistenza a carico del Dirigente Responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi delle situazioni di conflitto di interesse di cui, in particolare, agli artt. 6 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 e agli articoli 6, 7 e 14 del vigente codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 848 del 18.12.2023, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento.

Dott. Francesco Quaglia
Direttore generale
Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del Direttore generale, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

